

FAMIGLIA

Assegno divorzile

Esempio di quantificazione

Tribunale di Milano sezione IX Civile- Ordinanza 22 maggio 2017- dott. Buffone

Sulla base dei nuovi principi di diritto sanciti dalla **sentenza 10 maggio 2017, n. 11504**, il giudice del divorzio deve verificare, circa l'*an debeatur*, se la domanda di assegno sia fondata in base alla mancanza di mezzi adeguati o, comunque, all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Nel compiere questa verifica, deve informarsi al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole" e quindi con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica.

Tale indipendenza può essere desunta dai alcuni indici quali: il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione.

A questo punto il Tribunale milanese, propone uno dei primi esempi di applicazione dei nuovi principi.

“Per indipendenza economica deve intendersi la capacità per una persona adulta e sana – tenuto conto del contesto sociale di inserimento – di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali)”.

“Un parametro (non esclusivo) di riferimento può essere rappresentato dall'ammontare degli introiti che, secondo le leggi dello Stato, consente (ove non superato) a un individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato (soglia che, ad oggi, è di euro 11.528,41 annui ossia circa euro 1.000 mensili)”.

Un ulteriore parametro, per adattare in concreto il concetto di indipendenza, può essere il reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente vive ed abita.

Assegno divorzile, mille euro al mese posson bastare!

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione IX Civile

Ordinanza 22 maggio 2017

Giudice Buffone

Osserva

[1]. … X… e Y, nata a ….. 1960 …., hanno contratto matrimonio concordatario in … 1985. Dall'unione sono nati i figli … (…. 1988) e R…. (…. 1992). I coniugi si sono separati consensualmente con accordo ex art. 711 c.p.c. del ….2004. Al momento dei patti, il … svolgeva la professione di giornalista; la … svolgeva la professione di imprenditrice. Per quanto qui di interesse, le parti hanno stabilito: la cessione a titolo gratuito, da parte del … alla moglie, della sua quota di proprietà sulla ex casa familiare; l'assegno di mantenimento per i figli pari ad euro 900 oltre il 50% delle spese extra. … è ormai indipendente e comunque ha autonoma residenza. R.. studia lingue all'Università … di … e convive con la mamma.

[2]. In merito ai figli, .. è indipendente e vive con propria residenza: ogni questione a lui relativa è estranea al processo. Egli, comunque, ha titolo eventualmente per intervenire. R, maggiorenne, abita con la mamma ma ormai ha raggiunto la sua indipendenza economica, prestando servizio in una scuola di ….. …. D'altro canto, almeno formalmente, allo stato, nel suo ricorso introduttivo il padre ha chiesto la conferma dell'assegno per R in misura pari ad euro 450 e questa disponibilità ha anche espresso in udienza. Ne consegue che, salvo diversa decisione da poter esprimere anche nella memoria integrativa, allo stato questo importo per R, da versare alla mamma, va confermato.

[3]. In ordine ai rapporti economici, va rilevato che il … presta servizio come responsabile di un ufficio …., con una retribuzione mensile di circa euro 3.600. Nel PF2016 ha dichiarato un reddito imponibile annuo di euro 66.663,00 con una imposta netta di euro 21.777. Il reddito allegato in ricorso, di euro 3000 mensili, non corrisponde dunque a quanto emergente documentalmente. Detratto il canone locativo, il reddito mensile effettivo è di euro 2.950: il …., infatti, sostiene un canone di locazione di euro 650 mensili. La … presta attività in favore della …., che fa capo alla società & C., di cui è proprietaria al 98%; il residuo 2% è del marito. La società opera nel settore della .. e si occupa di collocare nel mercato …. Esaminati i documenti in atti, dall'analisi degli utili, si può apprezzare un introito, su base mensile, di circa euro 1.700. Infatti, nel PF2016, emerge un reddito imponibile di euro 23.837, con una imposta lorda di euro 5.836. La moglie dichiara di avere cessato l'attività in corso ma in realtà può beneficiare dell'attuale cliente che comporta un importo annuo di circa euro